



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati:

dott. Massimo Palescandolo	Presidente
dott. Fabio Di Lorenzo	Giudice
dott. Valentina Vitulano	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

LETTI gli atti dei fascicoli, n. R.G. 7/2015 e 8/2015, riuniti, aventi ad oggetto le istanze di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 co 6 l.f. formulate dalla Farmacia Pompeiana s.a.s. di V. A. e da Farmacia V. dott.ssa A. depositate in data 14.9.2015;

LETTO il verbale per Notar D. Di Liegro del 10.9.2015, con cui V. A., quale socio accomandatario, è stato autorizzato, dagli unici soci della predetta società a presentare al Tribunale di Torre Annunziata, luogo in cui ha sede la società, per conto e nell'interesse della medesima, l'odierna domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. l.f., iscritta nel registro delle imprese;

Visto il decreto Collegiale del 12.9.2015 con il quale è stato concesso il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano e stabiliti gli obblighi informativi periodici (ogni trenta giorni) in capo all'istante nonché nominato il C.G. nella persona della dott.ssa Loredana Massera;

Visto il decreto reso dal Collegio in data 17.11.2015 con il quale è stato prorogato fino al 4.12.2015 il termine per il deposito della proposta e del piano ed è stato stabilito un ulteriore versamento di euro dieci mila.

Esaminata la proposta ed il piano nonché la documentazione originariamente depositata in data 4.12.2014 dalle proponenti;

Visti i decreti resi dal Collegio in data 23.12.2015, 2.2.2016 e 31.3.2016;

1

Esaminate le memorie integrative e parzialmente rettificative della proposta originaria depositate in data 15.1.2016, 16.2.2016 e 5.4.2016 nonché le relazioni integrative depositate dal professionista ex art. 161 L.F. in pari data.

OSSERVA

Antecedentemente alla proposta di concordato la ditta individuale Farmacia V ha ceduto l'azienda farmaceutica alla Farmacia Pompeiana s.a.s. di V A, il cui socio accomandatario è la medesima V A, giusto atto notarile del 27.12.14, poi integrato con atto del 10.9.2015, con il quale è stato previsto il subentro della s.a.s. in tutti i rapporti obbligatori della ditta individuale, pur mantenendo quest'ultima il vincolo di solidarietà passiva ex art. 2560 co 1 c.c.

I due procedimenti di concordato intrapresi su istanza della ditta individuale e della s.a.s., sono state riunite in quanto, come osservato dal Collegio *"... si parla sempre del medesimo esercizio commerciale adibito farmacia, che fino al 27.12.2014 è stato gestito come ditta individuale, mentre da tale data è stato ceduto (con atto notarile di cessione di azienda) alla sas ..."*, medesimi sono i debiti e le risorse considerate nel piano.

Si procederà, pertanto, all'esame congiunto delle due proposte essendovi identità tra le stesse. Tanto premesso si osserva che le originarie sette classi previste nella proposta e nel piano originariamente depositati il 4.12.2015, sono state ridotte a sei per effetto delle modifiche apportate con le memorie del 16.2.2016 con le quali la proponente ha inteso sopprimere l'autonoma classe dei creditori ipotecari incapienti, inserendo l'importo non soddisfatto e degradato a chirografo nella classe già dedicata ai creditori chirografari.

La proposta di concordato, come modificata ed integrata il 16.2.2016, prevede le seguenti sei classi di creditori:

-Classe I- creditori con privilegio mobiliare (lavoratori e professionisti, Erario, Enti Locali, INPS, INAIL, enpaf) con il grado indicato nella tabella, per i quali è prevista la soddisfazione integrale, con pagamento entro 60 giorni dalla omologazione del concordato. Con la memoria del 16.2.16 è stato inserito un ulteriore credito riconosciuto ad un lavoratore che ha comportato una rettifica, in aumento, per euro 11.000,00. Il pagamento complessivo proposto è di euro 1.116.926,47. Con la memoria del 5.4.2016 le proponenti dichiarano che il credito verso gli istituti previdenziali, quale risultante dal certificato rilasciato dall' INPS è di euro 217.613,00, dunque, con un aumento di



euro 50.412.12, importo che le proponenti si sono riservate di rettificare entro i termini di cui all'art. 172 L.F.. Le risorse economiche destinate alla soddisfazione di tale classe sono individuate nel ricavato della cessione dell'azienda.

- Classe II- creditori assistiti da ipoteca di I grado su immobili A. V. (Farbanca s.p.a., Unicredit Banca di Roma s.p.a., Guacci s.p.a.) per i quali si prevede la soddisfazione nei limiti del valore di liquidazione del bene immobile su cui insiste l'ipoteca, con pagamento in danaro ed interessi legali per due anni, pari ai tempi stimati per la dismissione degli immobili.

Classe III-: creditori assistiti da ipoteca di grado inferiore su immobili A. V. (VIM s.r.l. e Banca di Credito Popolare) soddisfatti nei limiti del valore realizzabile sul ricavato della vendita del bene immobile oggetto di ipoteca, con pagamento in danaro ed interessi legali per due anni, pari ai tempi stimati per la dismissione degli immobili.

Classe IV- crediti chirografari verso istituti previdenziali per accessori ex art. 2754 c.c., per i quali è prevista una soddisfazione parziale, nella misura del 30% con pagamento entro 90 gg dalla omologazione del concordato. Le risorse economiche destinate alla soddisfazione di tale classe sono individuate nel ricavato della cessione dell'azienda.

Classe V- a seguito delle modifiche apportate, tale classe include, i crediti chirografari di fornitori, banche, società di factoring, Equitalia sud (compensi riscossione, dititti interessi di mora) e la percentuale non soddisfatta dei crediti privilegiati delle classi II e III e collocata in chirografo, per tali creditori si prevede una soddisfazione parziale. mediante pagamento in denaro entro 120 giorni dalla data di omologa del concordato, in misura pari al 7% del loro ammontare. Le risorse economiche destinate alla soddisfazione di tale classe sono individuate nel ricavato della cessione dell'azienda.

Classe VI- crediti chirografari in contenzioso per i quali si prevede una soddisfazione nella misura del 7% con pagamento in denaro a conclusione del giudizio e comunque entro 2 anni dalla omologazione del concordato ed il riconoscimento degli interessi legali. Le risorse economiche destinate alla soddisfazione di tale classe sono individuate nel ricavato della cessione dell'azienda. La proposta prevede altresì: - il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri professionali prededucibili entro i termini e con le modalità da stabilirsi dal Tribunale.

modalità di copertura e tempi di adempimento della proposta



A pag. 31 della Proposta e Piano si indicano, in ossequio al disposto dell'art. 161 comma 2 lett. e L.F., i tempi e le modalità di copertura economica del Piano. I tempi sono quelli già sopra indicati mentre le risorse economiche sono rappresentate: dall'importo di euro 1.820.000,00, realizzabile dalla cessione dell'azienda alla società offerente ABM PHARMS, ferma la possibilità di ricevere migliorative offerte concorrenti, ex art. 163 bis L.F., che sarà destinato alla soddisfazione delle classi I, IV, V, VI, nonché al pagamento delle spese di giustizia e degli oneri professionali prededucibili e l'importo di euro 2.370.000,00, ricavabile dalla liquidazione degli immobili di proprietà di A.V. , secondo la stima eseguita (precisamente la stima del compendio immobiliare è quantificata in euro 2.785.500,00, dal quale è stata dedotta la somma di euro 420.000,00 a garanzia degli obbligazionisti della Pharmatrade s.p.a. di cui A.V. è terza datrice di ipoteca).

Le indicate risorse derivanti dalla liquidazione dei cespiti immobiliari saranno destinate alla soddisfazione dei creditori muniti di prelazione su tali immobili (classe II e III), nel Piano si evidenzia altresì che, *“applicandosi alla fattispecie lo schema della cessio honorum, unico obbligo del debitore è quello di rendere disponibili gli assests oggetto di liquidazione e non anche di garantire, con assoluta certezza, le utilità finanziarie realizzabili da tale liquidazione, pertanto, un eventuale diverso realizzo di tali cespiti è suscettibile di modificare il trattamento proposto per le relative classi di creditori”*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che le memorie integrative e parzialmente rettificative della proposta e del piano depositate in data 15.1.2016, 16.2.2016 e 5.4.2016 e le connesse relazioni integrative depositate, in pari data, dal professionista ex art. 161 L.F., consentono di ritenere superati i rilievi critici denunciati nei precedenti provvedimenti resi il 23.12.2015, 2.2.2016 e 31.3.2016. per i motivi di seguito indicati in paragrafi separati.

- sugli obblighi informativi

Gli obblighi informativi sono stati previsti con il decreto reso in data 17-18.9.2015 nel quale il Tribunale ai sensi dell'art. 161 L.F., ha disposto che *“parte ricorrente depositi allo scadere di ogni 30mo giorno (calcolati a far data dal deposito del presente provvedimento in cancelleria) una breve relazione informativa ed esplicativa, da sottoporre altresì al controllo del C.G., sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute. Sia di carattere*



negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, fatta salva l'avvertenza che gli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti fino alla scadenza del termine di cui sopra sono solo quelli urgenti, per di più soggetti a preventiva autorizzazione del Tribunale e che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori e che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti” .

In base a tale decreto, le debentrici avrebbero dovuto depositare relazioni informative mensili, dalla data di deposito del decreto e fino alla scadenza del termine previsto per il deposito della proposta e del piano, qualora le operazioni gestionali, finanziarie ecc. superassero il valore di euro 5.000,00. Per cui la prima relazione avrebbe dovuto essere depositata il 17.10.2015 e la seconda il 17.11.2015

Il C.G. nella relazione del 21.12.2015 ha evidenziato il mancato assolvimento degli obblighi informativi ed esplicativi sulla gestione corrente e sulla situazione patrimoniale, per cui il Collegio con il decreto del 24.12.2015 ha fissato l'udienza ex art. 162 L.F per l'adozione del provvedimenti conseguenti. Con le note depositate il 15.1.2016 le proponenti hanno contestato la sussistenza di tale omissione evidenziando che l'obbligo informativo disposto con il decreto del 17.9.15, con cadenza mensile, sarebbe stato “di fatto” sospeso con il decreto reso il 7.10.15, con il quale, il G.D., a seguito della segnalazione del C.G. circa l'omesso versamento degli importi stabiliti dal Tribunale, fissava l'udienza del 28.10.15 per procedere alla eventuale declaratoria di inammissibilità della domanda e solo all'esito di tale udienza, preso atto dell'avvenuto versamento, la procedura veniva riattivata. In merito ai pagamenti riscontrati dal C.G., le proponenti hanno in primo luogo contestato che fossero destinati ad estinguere debiti pregressi, evidenziando la loro essenzialità per assicurare la gestione corrente e la prosecuzione dell'attività, trattandosi di pagamenti necessari all'approvvigionamento di farmaci, funzionali a scongiurare il pericolo di revoca delle autorizzazioni e la chiusura della farmacia.

Rileva il Tribunale che il mancato assolvimento del primo obbligo informativo, con scadenza il 17.10.2015, possa, nel caso in esame, ritenersi giustificato, in quanto effettivamente con il provvedimento del 7.10.2015 era stata fissata l'udienza per procedere alla eventuale inammissibilità della domanda di concordato, per cui tale provvedimento ben ha potuto



ingenerare nelle debtrici la convinzione che il procedimento volgesse al termine. Peraltro, com'è emerso dalle verifiche eseguite dal C.G., ed altresì illustrato nelle memorie depositate dalle proponenti, ancor prima del deposito della domanda di concordato e fino al 16.10.2015 era stata prevista e comunicata dalla A.S.L. la gestione della azienda da parte del dott. M. . in sostituzione delle proponenti, per cui, fino al 16.10.2015 tale gestione è stata svolta dal sostituto. Si osserva, inoltre, che dai controlli eseguiti dal C.G., relativi al periodo dal 18.9.2015 al 17.10.2015 – riferito alla prima relazione informativa- sono stati riscontrati pagamenti di importo, complessivo, pari ad euro 2.427,44, dunque, finanche inferiori al limite (di euro 5.000,00) previsto dal Tribunale. oltre il quale le operazioni di gestione corrente avrebbero dovuto essere comunicate con le relazioni periodiche.

Quanto all'omesso deposito della relazione riferita al successivo periodo,- dal 17.10.2015 al 17.11.2015-, si osserva che il C.G. ha riscontrato, in tale lasso temporale, pagamenti di poco superiori al limite fissato dal Tribunale (che, si ricorda, ha imposto la comunicazioni delle operazioni superiori ad euro 5 mila), inoltre, come detto, le proponenti hanno documentato che tali pagamenti erano funzionali alla fornitura di farmaci essenziali alla prosecuzione dello svolgimento della attività.

Ebbene al fine di stabilire se tale violazione, -per i motivi sopra detti riferita ad un solo mese-, legittimi la automatica declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato occorre individuare la ratio degli obblighi informativi previsti dall'art. 161 co 7 l.f. che, analogamente all'autorizzazione ex art. 167 l.f. ed alle verifiche previste dall'art. 173 l.l., per la fase successiva alla apertura del concordato, è quella di controllare lo svolgimento della attività posta in essere dall'imprenditore e di censurare comportamenti irregolari, ancor prima che depositi la proposta definitiva di concordato. La giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia del 9.8.2013) ha avuto modo di evidenziare la correlazione sistematica esistente tra gli art. 161 co 7 L.F. e l'art. 173 L.F. deputati come detto al controllo della esistenza e persistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta ed a sanzionare, in qualunque fase della procedura, i contegni antiggiuridici.

Quindi il controllo di legittimità spettante al Tribunale deve esplicarsi secondo un medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione, come anche chiarito dalle S.U. della Cassazione (cfr. sent. n. 1521 del 23.1.2013). Attesa l'analoga funzione delle menzionate norme, appare conferente richiamare i principi recentemente affermato dalla Suprema



Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 7066/2016 e n. 3324/2016), relative a violazioni riscontrate, rispettivamente, in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva ed alla apertura della procedura, astrattamente legittimanti la inammissibilità e/o la revoca ex art. 173 l.f., da cui è possibile ricavare le modalità in cui il controllo del tribunale deve essere operato ed entro quali limiti diviene necessaria l'applicazione della sanzione della revoca o della inammissibilità.

La Cassazione nella sent. n. 3324/2016, ha escluso l'automatica revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.f. nel caso in cui vengano eseguiti pagamenti di debiti anteriormente sorti in difetto di autorizzazione, in quanto, secondo la Corte, occorre valutare se la sanzione sia o meno applicabile, censurando la decisione di merito che era pervenuta alla revoca della domanda di concordato sulla base del mero rilievo della violazione, senza ulteriori accertamenti circa l'effettiva valenza di atto in frode.

La decisione pone in evidenza: - l'indubbio favor accordato dal legislatore alla soluzione negoziata della crisi d'impresa, - la circostanza che la condotta dell'imprenditore non è più sindacabile sotto l'aspetto della meritevolezza; - che non compete al giudice di accertare la fattibilità economica del piano nè la convenienza economica della proposta e, soprattutto, che l'esercizio dell'impresa da parte del debitore ammesso al concordato non è più soggetto alla direzione del giudice delegato, ritenendo, quindi, che il potere di autorizzazione del giudice, contemplato dalla L. Fall., art. 167, comma 2, inerisca a quegli atti che, per la loro rilevanza, potrebbero incidere negativamente sul patrimonio del debitore e/o risultare incompatibili con quelli eventualmente già previsti ai fini della realizzazione del piano, rispetto ai quali si giustifica il permanere dell'esigenza della loro sottoposizione al controllo di legittimità" in base tali premesse ha concluso nel senso che "... può agevolmente escludersi non solo che il compimento dell'atto non autorizzato conduca all'automatica revoca del concordato, ma anche che il disvalore oggettivo di tale atto (il pregiudizio che esso arreca alla consistenza del patrimonio del debitore) sia ricavabile, sic et simpliciter, dalla violazione della regola della par condicio, essendo, per contro, ben possibile che il pagamento di crediti anteriori si risolva in un accrescimento, anzichè in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e tenda dunque all'obiettivo del loro miglior soddisfacimento (si pensi, in via meramente esemplificativa, ai pagamenti di crediti di lavoro - che impedisce che sul capitale maturino



ulteriormente interessi e rivalutazione monetaria - od ai pagamenti di utenze, eseguiti al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione del servizio, di prestazioni di manutenzione, di spese legali sostenute per difendere i beni dalla pretese avanzate da terzi, che risultano volti, direttamente o indirettamente, a conservare valore al patrimonio aziendale, in modo da ricavarne un maggior prezzo in sede di liquidazione). Tirando le fila del discorso, va in definitiva affermato che, poichè l'autorizzazione del giudice è finalizzata al rispetto della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato, non possono ritenersi atti di frode i pagamenti non autorizzati che non pregiudichino le possibilità di adempimento della proposta e, dunque, di ripartizione dell'attivo fra i creditori concordatari secondo i tempi e le percentuali in essa prevista".

Nella successiva pronuncia n. 7066/2016 la Suprema Corte ha riaffermato il medesimo principio per la fase antecedente relativa al deposito della domanda di concordato con riserva, statuendo che " dal disposto dall'art. 161 co 7 l.f. non può desumersi che il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva comporti, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione nonché se, in ogni caso, la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare la ragioni dei creditori, pregiudicando la possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato".

Il principio espresso dalla Suprema Corte nelle menzionate pronunce, ben può essere richiamato nel caso in esame, per affermare che la mera violazione formale dell'obbligo informativo, - peraltro per importi di poco superiori rispetto al limite fissato dal Tribunale-, non può legittimare, alla luce delle medesime argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, la declaratoria automatica di inammissibilità della proposta di concordato, atteso, come documentato dalle proponenti, e com'è peraltro ricavabile dalla stessa relazione del C.G. i pagamenti, sebbene non esposti nella relazione periodica, sono stati eseguiti per la continuazione dell'esercizio della impresa e, quindi, volti a conservare valore al patrimonio aziendale, in modo da ricavarne un maggior prezzo per la programmata cessione dell'azienda.

Rilievi ex art. 173 L.F.: Vendita delle merci in magazzino

La vendita delle merci in giacenza, avvenuta nel corso della gestione sostitutiva autorizzata dal Tribunale, è stata posta in essere dalla debitrice successivamente al deposito della proposta e del



Piano, dunque non più oggetto degli obblighi informativi periodici. Va peraltro rilevato che, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Collegio, sia le proponenti che il C.G. hanno precisato che tale vendita è stata preceduta dall' inventario delle merci eseguito in contraddittorio con il C.G. e l'ausilio di una società specializzata, attività di cui è stato redatto verbale ed inventario, allegato alle memorie del 5.3.2016, da cui risulta che il valore delle merci è pari ad euro 55.348,76 iva compresa e, tale corrispettivo, è stato versato a mezzo assegni nel gennaio 2016. Di tale pagamento è stata data notizia al C.G. con il verbale del 7.1.2016, ed attualmente tale importo è depositato su un libretto di deposito aperto da A.V. , nella sua qualità, presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Il ricavato di tale vendita, sebbene nella disponibilità materiale della A.V. , rappresenta, ovviamente una risorsa economica da destinare alla soddisfazione dei creditori inclusi nelle classi destinatarie del ricavato della cessione di azienda, come anche si ricava dalla istanza autorizzata dal Tribunale e peraltro indicato dalle proponenti nella memoria del 16.2.2016, ove, a fronte dell'aumento del fabbisogno concordatario, si riporta quale ulteriore utile tale ricavato.

Per quanto sopra osservato può ritenersi superato il rilievo di inammissibilità della proposta ex art. 161 e 173 l.f.

Gestione sostitutiva.

Sempre in merito alla gestione sostitutiva si osserva che in data 25.11.2016-2.12.15 il Tribunale ha autorizzato la gestione sostitutiva "nella conduzione tecnico-professionale ed economica della farmacia" dell'azienda in esercizio, con autonomia fiscale, previdenziale e gestionale del gestore, sul quale, ovviamente, gravano tutti i costi connessi. Tale gestione è stata autorizzata, come esplicitato nella istanza, al dichiarato fine di consentire la regolare prosecuzione dell'attività anche nell'interesse dei creditori concorsuali, basandosi la proposta concordataria sulla continuazione indiretta della attività di impresa (cfr. istanza autorizzata).

In tal modo, peraltro, si è escluso il rischio, per i creditori, del sorgere di ulteriori crediti connessi alla continuazione della azienda – sia pur nel limitato periodo antecedente alla cessione a terzi, da pagarsi in prededuzione, in quanto, come detto, i costi gravano esclusivamente sul sostituto-gestore. In altri termini, per effetto di tale gestione sostitutiva con autonomia gestionale, economica e finanziaria, è da escludersi il rischio di nuovi ed imprevedibili crediti, atteso che i costi e le spese connessi alla gestione sostitutiva gravano esclusivamente sul sostituto – come



previsto nella proposta autorizzata dal Tribunale-. Tale aspetto non pone l'esigenza di produrre un analitico business plan relativo a tale diverso soggetto, bensì solo di valutarne, da parte dell'attestatore, la sua solvibilità, prescrizione questa assoluta, sebbene tardivamente con la attestazione resa dalla Banca Stabiese, richiamata dal professionista nella propria relazione. Ulteriore beneficio per i creditori è rappresentato dal corrispettivo previsto per tale gestione sostitutiva, autorizzata dal Tribunale, che, ovviamente, rappresenta una ulteriore risorsa da destinare al soddisfacimento dei creditori, non potendo ipotizzarsi una diversa destinazione che rappresenterebbe una sottrazione di somme.

Della documentazione ex art. 161 l.f. e le integrazioni documentali ex art. 162 l.f.

Ai sensi dell'art. 161 L.F. a correndo della proposta e del piano l'imprenditore deve depositare: - una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; - lo stato analitico ed estimativo delle attività dell'imprenditore, compreso l'elenco dei creditori; - l'indicazione dei titolari di diritti su beni del debitore; - la segnalazione del valore dei beni ed i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili; - la relazione di un professionista, "che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo" (L. Fall., art. 161, comma 3).

La sussistenza dei presupposti di cui all'art. 160, commi 1 e 2, e art. 161, incide sulla ammissibilità della domanda di concordato ai sensi dell'art. 162 L.F.

Al Tribunale spetta il compito di garantire la legalità nello svolgimento della procedura, di verificare la completezza della documentazione prodotta dall'imprenditore, -potendo richiedere chiarimenti in ordine al contenuto della proposta ed integrazioni documentali ai sensi dell'art. 162 L.F.-, e la congruità e logicità della motivazione contenuta nella relazione del professionista attestatore che accompagna il Piano (anche sotto il profilo del collegamento fra dati riscontrati e conseguente giudizio), trattandosi di verifiche necessarie ad assicurare ai creditori una valutazione corretta e consapevole della proposta loro rivolta.

Va dato atto che le proponenti hanno tempestivamente depositato entro i termini concessi ex art. 161 L.F. la proposta, il piano e la documentazione da tale norma prescritta.

Al fine di assicurare ai creditori, -unici deputati alla valutazione della convenienza economica della proposta-, una informazione quanto più possibile completa della proposta e dei dati ad essa sottesi, il Collegio ha richiesto chiarimenti in merito alla proposta e disposto integrazioni documentali.



Le proponenti hanno riscontrato i rilievi operati dal Collegio, oltre che evidenziati dal professionista nella relazione ex art. 161 L.F., depositando sia memorie che documenti integrativi, in tal modo, eliminando le criticità e le lacune documentali rilevate. In sintesi è stato: - fornito l'elenco nominativo altresì dei crediti privilegiati " da lavoro subordinato", ab origine carente, e rettificato il corrispondente importo (con un aumento di euro 11.000,00) per effetto della sentenza resa dal giudice del lavoro, prodotta in atti; - chiarita la percentuale offerta ai creditori chirografari - del 7%, e non del 9% come erroneamente indicato in alcune parti della proposta); - depositato il certificato di matrimonio con annotazioni di V. A. , rilevante al fine di stabilire il regime patrimoniale del socio accomandatario, titolare degli immobili da vendere; - aggiornati e documentati i crediti di alcuni fornitori (VIM s.r.l., Unicredit) e eliminate le discrasie evidenziate, sebbene per importi non rilevanti, dal professionista nella relazione ex art. 161 l.f. Quanto, infine, ai crediti previdenziali è stato prodotto certificazione INPS riferito sia alla impresa individuale che alla società, dal quale è emerso un maggior debito verso gli istituti previdenziali (da euro 178 a euro 217 circa).

Da ultimo, la proponente ed il professionista hanno precisato che l'aggiornata situazione patrimoniale, economico e finanziaria al 16.9.2015, depositata in atti è riferita sia all'impresa individuale che alla società, circostanza questa peraltro confermata dal C.G..

Retrocessione dell'atto di cessione del ramo azienda alla Pharma Trade s.p.a.

La criticità sollevata dal Tribunale relativa alla cessione del ramo di azienda alla Pharma Trade s.p.a., può ritenersi superata con l'impegno assunto dalle proponenti, con la seconda memoria integrativa del 16.1.2016, a provvedere, "previa istanza agli organi della procedura ed autorizzazione all'atto straordinario", alla stipula dell'atto di riacquisizione del ramo di azienda, per il corrispettivo di euro 179.950,00, pari all'importo attualmente non ancora corrisposto dalla cessionaria. Al riguardo si dispone che entro il termine di 15 gg dal deposito del presente provvedimento il C.G. acquisisca l'atto di cessione originario (qualora non già in atti) e si assicuri che entro il medesimo termine la proponente depositi l'istanza per l'autorizzazione alla retrocessione del ramo di azienda, secondo l'impegno assunto.

Integrazione della relazione del professionista e veridicità dei dati aziendali

Come chiarito dalla S.U. della Cassazione nella sentenza n. 1521/2013 il compito di certificare la veridicità dei dati rappresentati dall'imprenditore e di valutare la fattibilità del concordato dallo




stesso proposto è demandato esclusivamente al professionista. Compete, invece, al giudice la valutazione della fattibilità giuridica della proposta concordataria, nel senso che non deve porsi in contrasto con norme inderogabili, mentre è escluso il controllo sulla fattibilità economica del piano che, essendo fondata su un giudizio prognostico, con margini di opinabilità e di errore, si traduce in un fattore di rischio di cui devono e possono farsi carico esclusivamente i creditori, una volta che vi sia stata una corretta informazione sul punto.

Ciò detto, si osserva che il professionista nella propria relazione ha inteso fornire al Tribunale ed ai creditori l'informazione relativa alla mancata chiarezza e rappresentatività delle scritture contabili riferite agli anni 2012, 2013 e 2014 della impresa individuale, con riguardo alle poste attive ivi esposte, tuttavia, come sottolineato dal professionista stesso, la regolare tenuta della contabilità e la meritevolezza soggettiva del proponente non è più prevista quale requisito di ammissibilità della proposta concordataria. Anche di recente la S.C. (sent. n. 15345 del 4.7.2014) ha avuto modo di chiarire che *"i dati aziendali non sono quelli risultanti dalle scritture contabili, la cui regolare tenuta («per un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata»), dopo la riforma, non è più prevista tra le condizioni di ammissibilità del concordato. I dati aziendali si devono, pertanto, individuare in quelli risultanti dai documenti che devono essere prodotti unitamente al ricorso (art. 161, comma 2, lett. a, b, e d). Ne consegue che, ove a seguito dell'inventario redatto dal commissario (l.fall., art. 172), emerge la diversa consistenza materiale o giuridica degli elementi patrimoniali o l'incongruenza della relativa determinazione operata dal professionista, viene meno l'indispensabile presupposto informativo per le valutazioni riservate ai creditori"*.

Pertanto non incide sulla ammissibilità della proposta concordataria, il giudizio negativo, reso dal professionista in merito contabilità relativa agli anni antecedenti alla presentazione della proposta di concordato, nel caso in esame riferita alle annualità dal 2012 al 2014 (riferita all'anno 2013).

Quanto ai dati aziendali posti a base del Piano, il professionista ha dato conto della documentazione esaminata e dei riscontri eseguiti, attestandone la veridicità, pur evidenziando, nella prima relazione, l'esistenza di carenze, anche documentali, per alcune poste passive (relative al credito di Farbanca, Banca di Roma-Unicredit, Guacci, Vim s.r.l., crediti verso dipendenti e previdenziali) mentre, per le poste attive, ha riscontrato il difetto in termini di attendibilità e di chiara rappresentazione contabile, concludendo che: *"dai riscontri effettuati e*




dalla generale attività di due diligence svolta non è emersa l'esistenza di passività, anche latenti, non prese in considerazione dalla società ricorrente oltre a quanto riscontrato e proposto nel Piano, salvo, si ripete, quanto si è detto sia in merito ai saldi per i quali non si è avuto adeguato supposto documentale, che in ordine alle divergenze, sia pur limitate, riguardanti numero 2 saldi debitori precedentemente indicati. Come si è avuto modo di anticipare, invece, l'analisi ed i controlli delle poste attive patrimoniali hanno fatto emergere una serie di criticità tali da influenzare negativamente il giudizio sulla attendibilità delle scritture contabili e dunque sulla veridicità delle stesse, almeno in base alle informazioni di cui attualmente si dispone. Peraltro la stessa gestione contabile appare molto confusionaria e non tenuta secondo i canoni della chiarezza e correttezza". Ha tuttavia spiegato che le criticità contabili emerse, riguardanti particolarmente l'entità e l'esistenza dell'attivo patrimoniale, "non risultano prima facie, abbattersi sulla potenziale fattibilità del piano, in considerazione della tipologia di concordato previsto, il cui fabbisogno finanziario non trova soddisfazione nella liquidazione dell'attivo aziendale, bensì nella cessione dell'azienda ad un terzo, ad un prezzo da quest'ultimo offerto, ed attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla dismissione dei beni immobili personali del socio illimitatamente responsabile della società" a pagina 48 ha, pertanto, attestato la veridicità dei dati su cui si fonda il piano concordatario.

Osserva il Collegio le carenze documentali riscontrate ed evidenziate dal professionista in relazione alle poste passive, sono state come detto colmate con le memorie e la documentazione integrativa depositata dalla debitrice, come attestato dal professionista nelle relazioni integrative ex art. 161 l.f.

Avendo il professionista rettificato la originaria contrastante indicazione circa la percentuale verificata relativamente ai crediti previdenziali ed indicato la documentazione consultata sia per tali crediti che per quelli relativi ai fornitori, peraltro, anche depositata dalle proponenti, il rilievo sollevato con il decreto del 31.3.2016 può ritenersi superato.

Permangono per i crediti dei lavoratori i dubbi circa la idoneità della documentazione consultata dal professionista, (fatta eccezione per quelli documentato dalla sentenza prodotta in atti) ,e richiamata dalla consulente del lavoro nella propria relazione, tuttavia, il dubbio sulla idoneità dei documenti esaminati non si traduce in una omessa verifica, per cui tale aspetto, attenendo al merito, non può incidere sulla ammissibilità della proposta di concordato, potendo, in tale sede il



Tribunale solo sollecitare, fin da ora, il Commissario ad eseguire accurate verifiche in relazione a tale credito.

Quanto ai rilievi relativi alla dichiarazione dei redditi ed alla aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria riferita alla società, possono ritenersi superati per i motivi sopra indicati. Appare, poi, coerente la conclusione cui giunge il professionista circa la non rilevanza del giudizio negativo relativo all'attivo contabile ai fini della fattibilità del presente piano, in quanto, come dallo stesso chiarito, le poste attive, esposte nella documentazione contabile, non riguardano né incidono sul patrimonio immobiliare di cui si prevede la liquidazione, in funzione del soddisfacimento dei creditori ipotecari, né la programmata alienazione dell'azienda in esercizio.

Attesta infine la fattibilità complessiva della proposta sia per quanto attiene alla liquidazione degli immobile che per la cessione dell'azienda in esercizio, a tale ultimo riguardo, a seguito dei rilievi eseguiti dal Tribunale, il professionista nell'ultima integrazione ha specificato che il giudizio negativo non è mai stato riferito al fatturato, bensì solo ad una parte dell'attivo patrimoniale descritto nella relazione originaria, di guisa che non incide sul valore dell'azienda. Infine le proponenti hanno depositato una attestazione della Banca Stabiese s.p.a. da cui risulta la capacità finanziaria dell'offerente.

In conclusione può ritenersi, attesi i limiti dei controlli consentiti in tale sede al Tribunale, che le integrazioni eseguite consentono ai creditori una consapevole valutazione delle proposta e dei dati alla stessa sottesi.

Disciplina applicabile al concordato misto: soglia del 20 % in favore dei creditori chirografari

Come esposto in premessa la proposta e il piano in esame prevedono in sintesi il reperimento delle risorse economiche necessarie ad assolvere gli oneri concordatari mediante: - la continuazione cd. indiretta della azienda farmaceutica, con la cessione della azienda in esercizio, a terzi, per il cui acquisto risulta depositata un'offerta irrevocabile pari ad euro 1.820.000,00; - la liquidazione dei beni immobili di proprietà del socio accomandatario, illimitatamente responsabile e titolare della impresa individuale, per un valore stimato in complessivi euro 2.370.000,00.

Nel caso in esame, ad avviso del Collegio ricorre la fattispecie del cd. concordato misto sussistendo sia aspetti del concordato in continuità di cui all'art. 186 bis l.f. , -prevedendosi la



cessione dell'azienda in esercizio-, che di quello liquidatorio, quanto alla liquidazione dei beni immobili in titolarità di V A.

La coesistenza di entrambe le tipologie di concordato, ha posto, e ancora pone, il problema di individuare la disciplina applicabile a tale forma, mista, di concordato che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015 all'art. 160 l.f., è divenuto ancor più pressante, potendo incidere sulla stessa ammissibilità della proposta concordataria. Invero in base al novellato co 5 dell'art. 160 l.f. *“in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei creditori chirografari. La disposizione di cui all' presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis”* dal che, si ricava, a contrario, che l'obbligo di assicurare la soglia del 20% si applica a tutti i concordati liquidatori, qualunque sia la forma di liquidazione prevista dal proponente che, sul punto, gode di una ampia autonomia.

L'ambito applicativo dell'obbligo posto dal co 5 dell'art. 160 l.f., a ben vedere, dipende dall'interpretazione che si intende fornire al concordato in continuità, espressamente esonerato.

A tale riguardo si discute se l'esonero valga solo per il concordato in continuità diretta o anche per quello in continuità indiretta, in quanto quest'ultimo prevede comunque la liquidazione dell'impresa, sebbene in esercizio.

Una opzione interpretativa, affermata nella giurisprudenza di merito, sostiene che il richiamo operato dall'art. 160 l.f. all'art. 186 bis, ai fini dell'esonero dal citato obbligo, sia “selettivo” ossia riferito alla sola continuità diretta, limitandolo, quindi, ai soli concordati che prevedono la continuazione gestionale della azienda da parte dello stesso debitore proponente, individuando nei ricavi conseguibili dalla gestione interinale la utilità economica da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio. Per tale tesi l'esenzione troverebbe la propria giustificazione nell'alea insita nel futuro andamento dell'impresa e dei relativi flussi economici che il debitore si assume programmando la continuazione diretta. Giustificazione che non ricorrerebbe, quindi, nella fattispecie della continuità indiretta in cui si prevede la liquidazione dell'azienda a terzi ed il cui scopo non è quello di creare flussi soddisfatori per i creditori ma di valorizzare e non svilire l'azienda in vista della futura liquidazione. In quest'ultima tipologia di concordato, la liquidità necessaria per la soddisfazione dei creditori, infatti, proviene dal ricavato di tale cessione e non dalla gestione dell'azienda da parte del debitore.



E' chiaro che aderendo a tale tesi interpretativa l'ambito applicativo dell'obbligo di assicurare la percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari si amplia restringendosi correlativamente l'area dell'esonero.

L'esposta interpretazione ad avviso del Collegio non è condivisibile dovendo attribuirsi rilievo al tenore letterale del comma 5 dell'art. 160 che, ai fini dell'esonero, richiama l'art. 186 bis senz'altra specificazione e/o limitazione, di guisa che deve ritenersi che il richiamo sia al concordato in continuità, sia nella forma diretta che indiretta, non potendo ritenersi consentito porre in via interpretativa limitazioni non espressamente previste dal legislatore.


Né può ritenersi che tale disciplina violi la ratio legis dell'esonero, dovendo questa individuarsi in un incentivo alla scelta del debitore-proponente nel senso della continuazione aziendale, in qualunque forma essa si espliciti, e non tanto in un "premio" per il rischio che il debitore si assume optando per la gestione diretta dell'impresa.

Per cui, ad avviso di questo Tribunale, anche la fattispecie della continuazione indiretta rientra nell'esonero previsto dal co 5 art. 160 l.f.

Altro è il problema qualora, come nel nostro caso, si prevede non solo la continuità, sebbene indiretta, ma anche la liquidazione di beni del tutto estranei alla azienda.

Infatti, nel caso che ci occupa, il piano prevede la vendita di beni immobili in titolarità del socio accomandatario e che mai hanno composto l'impresa, ciò che, a parere del Collegio, non consente di far rientrare, tale vendita, nella previsione dell'art. 186 bis l.f., che pur ammette, nel concordato in continuità, la possibilità della "*liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa*", ritenendo compatibile con tale tipologia di concordato un inserto liquidatorio ma di beni non essenziali e funzionali allo svolgimento della impresa. Tale compatibilità, a parere del Collegio, va dunque letta pur sempre nell'ottica ed in funzione di una migliore gestione economica dell'azienda e/o al risanamento della stessa, ossia finalizzata a "liberare" quest'ultima da beni o attività non funzionali all'impresa e che ne rappresentano solo un peso in termini di gestione anche economica.

In base a tali premessa, qualora, come nel nostro caso, si preveda la dismissione di beni del tutto estranei all'azienda e che mai l'hanno composta, non può richiamarsi la disciplina dell'art. 186 bis, non essendo tale dismissione preceduta da alcuna valutazione in termini di



strumentalità/essenzialità all'impresa e/o comunque ricollegabile alla stessa, bensì finalizzata esclusivamente a consentire la realizzazione di un piano, altrimenti non realizzabile.

E' indubbio, quindi, che la proposta ed il piano all'esame del Collegio prevede la combinazione dei differenti schemi del concordato, liquidatorio ed in continuità, consentita dal principio della atipicità della proposta e del piano concordatario che, dunque, configura una fattispecie complessa con causa mista.

Il concordato misto pone, come detto, il problema di individuare la disciplina allo stesso applicabile.

La atipicità che caratterizza la proposta concordataria ex art. 160 l.f. conseguente alla autonomia negoziale che il legislatore ha voluto riconoscere al proponente legittima l'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza nell'ambito contrattuale.

Secondo il criterio della prevalenza, diffuso in giurisprudenza, dovrebbe applicarsi, in presenza di una causa mista, la normativa relativa alla forma di concordato in concreto prevalente, tenuto conto della causa in concreto perseguita con la proposta. Vanno, tuttavia, condivisi i rilievi critici, pur espressi sia in dottrina che in giurisprudenza, circa l'insufficienza di tale criterio, che rischia di mortificare la volontà negoziale, in particolare se rigidamente applicato e fondato su basi esclusivamente quantitative ossia su valori esclusivamente economici, non sempre rispondenti alla causa concreta della proposta concordataria.

Il problema si pone qualora, come nella fattispecie in esame, nell'ambito del programma predisposto dal debitore per la soluzione della crisi, rivestano pari rilevanza ed importanza, sotto il profilo qualitativo e funzionale, sia gli aspetti liquidatori che quelli in continuità, nel senso che entrambe le fattispecie rivestono pari dignità nell'ambito del complessivo assetto predisposto, di guisa che non sia possibile individuare la prevalenza funzionale dell'una o dell'altra fattispecie. In assenza di una prevalenza funzionale, non può ritenersi corretto, sotto il profilo interpretativo, individuare l'elemento prevalente della proposta e del piano, su basi esclusivamente economico-quantitative, in quanto ciò costringerebbe l'interprete a fondarsi sulle valutazioni economiche in astratto indicate nella proposta che, peraltro, potrebbero in concreto essere smentite dai risultati pratici concretamente conseguiti e, peraltro, si rischierebbe di trascurare la reale volontà del debitore.



Per cui, qualora nel programma concordatario non possa individuarsi un aspetto prevalente ed uno secondario o marginale, concorrendo entrambe le fattispecie alla soluzione della crisi, occorre prendere atto della insufficienza del criterio della prevalenza ed optare per il criterio della combinazione delle discipline, per effetto del quale dovranno essere applicate le norme che disciplinano i singoli schemi procedimentali da cui risulta essere composta la proposta. Come osservato dal Trib Ravenna del 28.4.2015 il criterio della combinazione “ *prevede l’applicazione della disciplina volta a volta più confacente con la porzione di piano concordatario che viene in esame, a seconda della causa concreta perseguita dal debitore (non è un caso che anche nella diversa materia dei contratti c.d. misti simile approccio tenda sempre più ad essere seguito, quantomeno per integrare e correggere gli effetti del puro criterio di prevalenza: cfr. Cass. 22 giugno 2005, n. 13399 e da ultimo Cass. 12 dicembre 2012, n. 22828, entrambe mosse dalla preoccupazione che la sola disciplina invocata in base ad un criterio di “prevalenza” economica risulti incompatibile con quella concernente singoli aspetti della fattispecie negoziale)*”

In base al criterio della combinazione, dunque, deve essere risolta, nel caso di specie, la questione relativa alla necessità di assicurare ai creditori chirografari la soddisfazione nella percentuale del 20% .

A tal fine occorre procedere all’analisi del piano concordatario nel quale assume rilievo dirimente l’indicazione in esso contenuta, - peraltro espressamente richiesta dalla lettera e) dell’art. 161 L.F. come riformato-, della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore ovvero a ciascuna categoria o classe di essi.

Ebbene la proposta ed il piano concordatario, individuano quale utilità economica specifica finalizzata al soddisfacimento delle classi I, IV, V, VI e VII e degli oneri professionali prededucibili, il ricavato della cessione della azienda in esercizio, ossia dal ricavato della continuazione indiretta, per cui, a tale porzione di piano deve applicarsi la disciplina dell’art. 186 bis l.f., incluso, dunque, il trattamento dei creditori chirografari per i quali, ed in quanto soddisfatti da tale ricavato, si giustifica l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 161 co 5 l.f. In altri termini siccome la soddisfazione dei creditori chirografari proviene esclusivamente dal ricavato della cessione a terzi dell’azienda in esercizio, deve ritenersi sussistente l’esonero prevista dall’art. 160 co 5 l.f.



E' il caso di precisare che l'omessa menzione della classe VII nella proposta e l'inserimento della classe IV alla lett a) in luogo della lett b) al paragrafo 6.4, deve ritenersi frutto di un mero errore materiale, com'è evincibile dalla elencazione delle classi per le quali è previsto il soddisfacimento dal ricavato della cessione, come individuato a pag. 31 della proposta e com'è ricavabile della relazione del professionista.

Alcun problema circa l'osservanza di tale limite percentuale si pone per i creditori della classe II e III, il cui soddisfacimento è previsto, in misura percentuale, mediante la liquidazione degli immobili in titolarità del socio accomandatario, non essendo inclusi in tali classi i creditori chirografari.

Classi

Quanto ai criteri proposti e seguiti dalle proponenti in ordine alla formazione delle diverse classi nelle quali risultano suddivisi i creditori appaiono ammissibili, in quanto rispondenti alle indicazioni di legge, coerenti e ragionevoli nella loro formulazione.

Art, 163 bis L.F.

Nel ricorso si dà atto di una offerta per l'acquisto della azienda farmaceutica (depositata agli atti) per € 1.820.000,00 sicché si rende necessario disporre una procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163 bis l.f. (introdotto dal d.l. n. 83/2015 convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015), tuttavia occorre necessariamente posticipare la dichiarazione di apertura di tale procedura e non oltre 20 gg dal deposito del presente provvedimento, non avendo le proponenti né il C.G. fornito le notizie essenziali per procedere all'immediato corso di tale procedura competitiva (ossia esatta ubicazione della azienda posta in vendita, licenze, autorizzazioni ecc; eventuali canoni di locazione corrisposti, beni mobili di arredo e relativo valore, requisiti di partecipazione degli offerenti, tenuto conto della peculiarità dell'attività; rapporti di lavoro eventualmente in corso, previsione o meno del subentro e costi connessi). Dispone pertanto che il C.G. e la proponente provvedano entro il termine di 15 gg a depositare tutte le informazioni a tal fine utili e necessarie.

PER QUESTI MOTIVI

LETTI gli artt. 160 e 163, primo comma, l. fall.,

DICHIARA



aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla Farmacia Pompeiana s.a.s. di V
A: e da Farmacia V: dott.ssa A. ;

DELEGA

alla procedura il Giudice dott. Valentina Vitulano

ORDINA

la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 27 settembre 2016 ore 11.00;

FISSA

il termine di giorni 20 da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi a cura del commissario giudiziale;

ORDINA

Alle ricorrenti di consegnare al commissione giudiziale entro sette giorni della comunicazione del presente provvedimento copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

NOMINA

Conferma la nomina dott. Loredana Massera e nomina altresì il dott. Fabio Tagliatela quali commissari giudiziali.

DA ATTO

che le ricorrenti hanno già versato su conto intestato alle procedure n. 7/2015 ed 8/2015. riunite, l'importo di euro 90.000,00 (cfr. relazione del C.G.) superiore al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall., nonché mediante inserzione sul giornale *IL MATTINO* e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

DISPONE

Che entro 10 gg dalla comunicazione del presente provvedimento il C.G. relazioni circa la regolare corrispondenza del corrispettivo relativo alla gestione sostitutiva.



Che entro 20 gg dal deposito del presente provvedimento il C.G. acquisisca l'atto di cessione alla Pharma Trade e verifichi che entro il medesimo termine la proponente depositi l'istanza per l'autorizzazione alla retrocessione del ramo di azienda.

Che entro 10 gg dal deposito del presente provvedimento C.G. e le proponenti provvedano a depositare relazione tutte le informazioni utili e necessarie alla dichiarazione di apertura della procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163 bis l.f., per la alienazione della azienda.

MANDA

alla Cancelleria perché predisponga i libri contabili depositati dalle ricorrenti onde favorire le annotazioni prescritte dall'art. 170 l.fall. con restituzione di essi al legale rappresentante della società.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 13 aprile 2016

Il Giudice estensore

Il Presidente

dott. *Valentina Vitulano*

dott. *Massimo Palessandolo*

IL CASO.it

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Deposito
il 13/4/16
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe Maresca

CRONOLOGICO
677